

COMUNE DI QUINTANO

Provincia di Cremona

Adunanza del **04.04.2023** n° 4

Codice Ente: **10781 6 QUINTANO**

Codice Materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023**

L'anno Duemilaventitre addì 04 del mese di Aprile alle ore 21,15 nella sala delle adunanze consiliari. Si dà atto che la seduta viene svolta in modalità videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data 29.07.2022.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All' appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1) GUERCILENA Elisa	x	
2) BONETTI Fabio	x	
3) PANDINI Erika	x	
4) ANTONELLI Paolo	x	
5) CESARO Paola	x	
6) GALLO Gianluca		x
7) MANGIARDI FONTANA Erminio	x	
8) ZANOTTI Silvia	x	
9) VITALI Paolo		x
TOTALE	7	2

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. GREGOLI Dott. Marco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, la Sig.ra GUERCILENA Geom. Elisa in qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all' oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

DATO ATTO che con la delibera di Consiglio Comunale sopraccitata sono state altresì approvate per l'anno 2022 le valutazioni delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale propria (IMU);

PRESO ATTO di quanto dispone l'art. 1, commi da 748 a 757, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

VISTI in particolare:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 29 giugno 2020,
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia,
- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, con la quale il Dipartimento delle finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 757 della legge 169 del 2019, ad oggi non è ancora stato adottato;

RITENUTO opportuno, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2023 le medesime aliquote e detrazioni stabilite nel 2022 per l'IMU, per le diverse tipologie di immobili, come di seguito dettagliato:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti per legge;
- 4) tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

RITENUTO, altresì, di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 30 aprile 2023;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme previste dalla legge

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti per legge;
- tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di confermare le valutazioni delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale propria (IMU), così come stabilito dalla deliberazione C.C. n. 4 in data 23.03.2022;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme previste dalla legge

D E L I B E R A

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Guercilena Geom. Elisa

Il Segretario Comunale

F.to Gregoli Dott. Marco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Quintano, li 6 APR. 2023

La suesposta deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Gregoli Dott. Marco

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quintano, li 6 APR. 2023



Il Segretario Comunale

Gregoli Dott. Marco

Marco Gregoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Quintano, li

Il Segretario Comunale
.....